

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1505

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BAGNOLI, CASADEI MONTI, CIONI, DE
GUIDI, LAFORGIA, LARIZZA, LONDEI, MICELE, PREVOSTO,
RUSSO, SCRIVANI, STEFANO, VALLETTA e GUERZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1995

Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture
adibite all'attività dell'industria ceramica

ONOREVOLI SENATORI. - L'importanza e il rilievo che, nel quadro dell'economia produttiva nazionale, riveste il settore della ceramica artistica e di qualità lo si ricava dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, che detta norme per la sua tutela facendo esplicito riferimento ai valori storici e culturali che si legano alla promozione ceramica di qualità e che, oramai, sono diventati patrimonio delle stesse zone di affermata tradizione ceramica.

La salvaguardia di questo patrimonio, richiamato dalla succitata legge, appare fortemente pregiudicata se non verranno presi provvedimenti che permettano il risanamento ambientale delle strutture adibite all'attività dell'industria ceramica. Infatti, se non si metterà mano ad un'opera di risanamento ambientale si rischia di pregiudicare tutto il comparto produttivo della ceramica artistica e di qualità.

Occorre, infatti, rendersi conto delle particolarità della situazione ambientale in cui operano le aziende del settore.

Occorre, in primo luogo, rilevare come, in questo ambito, rischi ambientali e rischi sanitari si legano in quanto la salvaguardia della salute, in primo luogo quella dei lavoratori, dipende da ristrutturazioni nella meccanica del processo lavorativo che non possono, molto spesso, essere adottate per le caratteristiche ambientali delle fabbriche del settore.

Com'è noto i rischi professionali storici nel comparto riguardano l'uso del piombo e della silice. La vetustà delle strutture, cui si lega, nella quasi totalità dei casi, la pressochè totale impossibilità di dar corso ad adeguate trasformazioni, fa sì, per esempio, che la polverosità prodotta durante la lavorazione rappresenti un aggravio sostanzioso del già cattivo stato di manutenzione degli impianti.

Ancora oggi vi è, ad esempio, un modo non razionale di raccolta della barbotina (argilla liquida usata per la formatura tramite colaggio), mentre la tecnologia offre banchi con sistema automatico di raccolta. Questi, tuttavia, necessitano di spazi adeguati.

È rilevante, nel determinismo dell'esposizione sia a silice che a piombo, la carenza di igiene sia personale che dell'ambiente, del posto di lavoro e delle attrezzature. Questi problemi sono apparsi più gravi nelle piccole aziende artigiane collocate nel centro abitato, dove la carenza di spazi grava sia sull'organizzazione del lavoro che sull'igiene.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, è già a buon punto l'adeguamento degli stessi alle norme comunitarie, ma ogni intervento sugli impianti o sugli immobili richiede nuovi interventi anche sugli impianti elettrici, di solito abbastanza onerosi.

Il recepimento delle direttive CEE sull'igiene e sicurezza del lavoro avvenuto negli ultimi anni (si vedano i decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626) ha permesso di sottolineare ulteriormente la necessità di un più efficace controllo dei rischi e nello stesso tempo ha determinato ulteriori difficoltà per le nostre aziende ceramiche ad adeguarsi agli *standard* più elevati in esse contenuti.

Fra questi è degno di nota, come problema attualmente senza risposte, l'utilizzo di lavanderie esterne appositamente attrezzate e autorizzate, per il lavaggio degli indumenti da lavoro contaminati da piombo.

Riteniamo che tale problema possa trovare soluzione solo in ambito consortile.

Per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro occorrono, oltre ad interventi sugli impianti, anche e soprattutto interventi sugli immobili, molti dei quali pos-

sibili solo attraverso la «delocalizzazione» delle imprese.

Le aziende ceramiche sono classificate tra le aziende insalubri di prima classe ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.

Per tali aziende la norma prevede l'isolamento nelle campagne (oggi nelle zone industriali) o la lontananza dalle abitazioni, a meno che il titolare non provi che, per le speciali cautele messe in atto, l'esercizio dell'attività non crea nocimento alla salute del vicinato.

In tale ambito, i problemi da risolvere attingono pertanto alla delocalizzazione delle aziende stesse dai centri abitati, favorendo uno sviluppo delle attività dove può essere migliore il livello di protezione ambientale e l'adeguamento agli *standard* richiesti dalla normativa vigente, considerando che questi elementi costituiscono parti importanti della «qualità dell'insediamento e del prodotto».

Oltre alla individuazione di risorse finanziarie per la costituzione di zone apposite di insediamento artigiano e per il trasferimento delle aziende, ai fini di garantire all'attività uno sviluppo compatibile con l'ambiente, dovranno essere favoriti sistemi consortili per il trattamento degli scarichi idrici e per lo smaltimento dei rifiuti.

Per i primi, infatti, la sola decantazione, o i trattamenti chimico-fisici semplici realizzati negli stabilimenti, non garantiscono la qualità dello scarico nè preservano da sversamenti illeciti, che sono stati spesso documentati, nelle aree tipiche di lavorazione, dall'analisi di sedimenti dei corpi idrici recettori.

Eguualmente, il fatto che le aziende di piccole dimensioni si trovino spesso a dover stoccare e smaltire rifiuti classificabili come tossici e nocivi o quantitativi ingenti di rifiuti speciali, richiede un esame accurato della tipologia e del rischio ambientale derivante dalle specifiche tipologie di rifiuto al fine di non indurre, con una norma ingiustificata ed eccessivamente onerosa, comportamenti illeciti, il controllo dei quali è estremamente complesso e scarsamente efficace.

Valutando le tipologie delle aziende ai fini della dimensione dell'inquinamento dell'aria, si dovrebbero sostenere interventi mirati alla sostituzione dei combustibili dei forni di cottura, all'installazione o al miglioramento dei sistemi di abbattimenti, al monitoraggio delle emissioni, allo studio di materiali e procedure innovative che possano ridurre l'impatto ambientale.

Il presente disegno di legge dispone, per gli anni 1995, 1996 e 1997 lo stanziamento di una somma, rispettivamente, di 15 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, quale incentivo per il risanamento ambientale delle aziende di ceramica artistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per consentire il risanamento ambientale delle strutture adibite alle attività dell'industria della ceramica e la loro delocalizzazione, è assegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato uno stanziamento di 75 miliardi di lire per il triennio 1995-1997.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base delle richieste di finanziamento avanzate dalle stesse, le somme stanziata dalla presente legge.

Art. 3.

1. L'erogazione delle somme, ripartite ai sensi dell'articolo 2, avviene nell'ambito delle regioni e delle province autonome sulla base di criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I criteri di cui al comma 1 riguardano la tipologia e le modalità delle agevolazioni, fermo restando che l'agevolazione relativa alla concessione del contributo in conto capitale, per singola iniziativa, non deve eccedere il 60 per cento della spesa sostenuta.

Art. 4.

1. Gli assessorati regionali e quelli delle province autonome competenti in materia di industria, commercio e artigianato, entro

tre mesi dall'avvenuta ripartizione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, erogano le somme loro assegnate, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

2. Qualora le disponibilità finanziarie assegnate alla singola regione o provincia autonoma non consentano la concessione delle agevolazioni a tutti i soggetti richiedenti, l'assessore regionale competente dispone il rinvio delle richieste non accolte all'anno successivo, dando ad esse la precedenza nella utilizzazione dello stanziamento disponibile per l'anno medesimo.

Art. 5.

1. Destinatari delle agevolazioni per il risanamento ambientale e la delocalizzazione delle strutture adibite all'attività dell'industria della ceramica sono le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione e nel settore della ceramica di qualità, così come determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.

Art. 6.

1. È facoltà delle singole regioni o province autonome istituire un comitato, con compiti consultivi in merito ai progetti di risanamento e di delocalizzazione presentati dai soggetti interessati.

2. Il comitato di cui al comma 1, nominato dal presidente della regione o della provincia autonoma, è composto da due docenti universitari nelle discipline ambientali, un rappresentante regionale della Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e un rappresentante, rispettivamente, delle organizzazioni imprenditoriali e di quelle sindacali maggiormente rappresentative nel settore della ceramica.

Art. 7.

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti interessati inoltrano domanda all'assessorato regionale o provinciale competente, tramite gli istituti di credito operanti nel territorio regionale e che abbiano stipulato apposita convenzione con la regione o provincia autonoma.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 75 miliardi per il triennio 1995-97, in ragione di lire 15 miliardi per il 1995 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.